



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677



UFFICIO DEL SINDACO

**ORDINANZA n.18 =
Civitella del Tronto li, 11 marzo 2020
PROT. 0002265**

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL - Provvedimenti per la comunità locale - Decreto per disposizioni organizzative per Uffici Comunali.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;
- la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell'Interno;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 dell'8 Marzo 2020, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 2 dell'8 marzo 2020;

Civitella Civitas Fidelissima
Medaglia di Bronzo al Merito Civile
<http://www.comune.civitelladeltronto.te.it/>

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

RITENUTO che, alla luce del nuovo testo normativo, efficace fino al 3 aprile 2020:

1. e' espressamente vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
2. si chiede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
3. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° c) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
4. e' vietata in modo assoluto la mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
5. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal comitato olimpico nazionale italiano (coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
6. viene raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
7. sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
8. sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;
9. sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
10. al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;

11. gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

12. l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

13. sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

14. sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

15. sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

16. sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

17. sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

18. sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

19. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

20. la chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

21. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

22. sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile;

TENUTO CONTO del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale;

RITENUTO, alla luce dell'inasprimento delle misure di cui al nuovo DPCM che vieta ogni forma di assembramento di persone anche in luoghi pubblici e che limita drasticamente ogni forma di spostamento dei cittadini sul territorio nazionale in una fase come quella attuale in cui si registra a livello nazionale e locale un incremento significativo dei contagi, nonché in considerazione dell'impossibilità di prevedere modalità di svolgimento contingentate o comunque idonee a evitare non solo l'assembramento ma anche tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, oltre che di assicurarne l'effettivo controllo, che sussistano allo stato le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.ed i., per procedere alla relativa sospensione di tutti i mercati locali dalla data del presente provvedimento e sino alla cessazione di efficacia del DPCM del 09/03/2020 e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni;

RITENUTO, inoltre ed alla luce di quanto ulteriormente previsto dal nuovo decreto, in relazione alla sospensione di ogni manifestazione organizzata ed eventi, che sussistano le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i per prevedere il precauzionale rinvio a data da programarsi di tutte le fiere previste nel territorio dal Comune di Civitella del Tronto dalla data del presente provvedimento e sino alla cessazione di efficacia del DPCM del 09/03/2020 e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni;

RITENUTO, di adottare disposizioni per contenere i fenomeni di diffusione del virus COVID-19 disporre forme precauzionali sino alla cessazione di efficacia del DPCM del 9/03/2020 e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, con l'effetto di agevolare il controllo dell'applicazione delle misure e di consentire alla Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia impegnate nell'attività di monitoraggio delle stesse di verificarne il puntuale rispetto anche sulla base delle comunicazioni trasmesse;

RITENUTO di dover ulteriormente favorire la più ampia diffusione sul territorio comunale e conseguente efficacia delle misure di informazione e prevenzione previste per l'intero territorio nazionale dal DPCM del 08/03/2020, attraverso la forma della raccomandazione al rispetto delle dette misure, pure contenuta nel presente provvedimento;

CONSIDERATA, infine, la necessità, vista l'affluenza quotidiana che interessa le sedi comunali, di adottare misure precauzionali del tutto eccezionali, relative alle modalità di svolgimento dell'attività degli Uffici comunali, per adeguarsi alle raccomandazioni richieste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e finalizzate a prevenire e limitare la diffusione del Coronavirus, con la conseguente previsione di idonee disposizioni organizzative per gli Uffici Comunali, per l'accesso della cittadinanza ai servizi comunali; **VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 03/04/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni:

1. La sospensione dello svolgimento di tutti i mercati settimanali locali e frazionali del territorio comunale e comunque riservandosi successive disposizioni, anche all'esito dell'evoluzione normativa ed epidemiologica;
2. Il rinvio a data da destinarsi di tutte le fiere previste nel territorio del Comune di Civitella del Tronto;

inoltre, **DISPONE**

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate e e con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 03/04/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni:

- la sospensione delle cerimonie civili fino al 3 aprile 2020. Pertanto, in questo periodo, il Comune non può svolgere cerimonie di matrimoni civili ed unioni civili.
 - La chiusura di tutti i musei ed istituti e luoghi della cultura di competenza del comune di Civitella del Tronto;
 - Che tutte le attività di ristorazione e bar, tutti gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale, le medie e grandi strutture di vendita, le farmacie, le para-farmacie ed i punti vendita di generi alimentari diano formale comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune ed alla Polizia Locale delle misure organizzative adottate per garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle prescrizioni di contingentamento delle presenze e di mantenimento della distanza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM;
4. La sospensione da parte degli Uffici Comunali del rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni, feste, mostre, eventi e spettacoli di qualsiasi natura sia pubblica che privata;

inoltre, **DECRETA**

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate e e con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 03/04/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, i seguenti provvedimenti organizzativi degli uffici comunali e dei servizi comunali aperti al pubblico:

- **APERTURA AL PUBBLICO** degli uffici comunali solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico, con le eccezioni per i Servizi fondamentali (Centro Operativo Comunale (C.O.C.), Ufficio Anagrafe, Comando Polizia Locale, Servizi Sociali, Protocollo) nei quali l'afflusso sarà in ogni caso contingentato all'ingresso.
 - Per il rilascio dei certificati anagrafici e provvedimenti di altro genere (Autorizzazioni, Permessi di Costruire, trasmissioni di SCIA, CILA, CIL ed altri tipi di richieste) occorre **inviare richiesta a mezzo email** agli indirizzi sotto indicati e/o eventualmente per ricevere tutte le informazioni contattare gli uffici destinatari allo:

0861-918321 interno 1 ANAGRAFE STATO CIVILE
demografici@pec.comunecivitelladeltronto.it

0861-918321 interno 2 POLIZIA LOCALE
vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it

0861-918321 interno 3 SEGRETERIA, RAGIONERIA, TRIBUTI
segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it

0861-918321 interno 4 UFFICIO TECNICO
tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

- Per qualsiasi altro tipo **di informazione e/o appuntamenti** presso il Comune di Civitella del Tronto, contattare preventivamente il numero **0861-918321** al fine di ottimizzare il riscontro alle necessità richieste.

per l'effetto, **SI INVITANO**:

- **TUTTI I CITTADINI** a comunicare con gli Uffici Comunali preferibilmente tramite e-mail o telefono o PEC, ed a recarsi presso i suddetti uffici solamente per le pratiche urgenti ed indifferibili, o per scadenze/adempimenti previsti dalla Legge, che in modo assoluto non si possano risolvere tramite p.e.c. o email o telefono;

- **SI INVITANO** i Responsabili e dipendenti ad assicurare in ogni caso un afflusso della cittadinanza contingentato in modo da assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Al fine di evitare in modo assoluto assembramenti, in caso di compresenza di più utenti, si richiede di invitare la cittadinanza ad attendere il proprio turno all'esterno dell'Ufficio.

Inoltre, **RACCOMANDA** fortemente:

- a tutti i cittadini con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

- a tutta la comunità di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

e **DISPONE**

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Teramo;

2. Che il presente provvedimento sia comunicato al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti Comunali;

3. Che la Polizia Municipale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento; unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura;

4. La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione radiotelevisiva;

5. La comunicazione del presente provvedimento:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Al Ministero della Salute;

Al Presidente della Regione Abruzzo;

Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;

Al Sig. Questore di Teramo;

Al Presidente della Provincia di Teramo;

Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
Al Sig. Comandante del Comando Provinciale dei VV.FF. di Teramo;
Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Teramo;
Al Comando della Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto;

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Teramo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



IL SINDACO
Avv. Christina Di Pietro

